



AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: TAR LAZIO - sede di ROMA R.G. n. 16246/2023.

2. Nome di parte ricorrente: *OMISSIS*

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: Università degli studi Roma La Sapienza; Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- del Decreto Rettoriale n. 1430/2023 dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", che individua il *"bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica" Classe LM-51;*
- Del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica dell'Università di Roma "Sapienza" per l'a.a. 2023/2024, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l'esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l'immatricolazione ottenuto;
- Del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1672/2018 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- Del Regolamento didattico della facoltà di Medicina e Psicologia approvato dall'Assemblea di Facoltà nella seduta del 30 maggio 2022, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 14 settembre 2023 e relativa alla procedura di valutazione comparativa dei titoli prevista ai fini dell'ammissione con selezione locale al corso di laurea magistrale interfacoltà in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica per l'a.a. 2023/2024;
- del primo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 25 settembre 2023;
- del secondo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 3 ottobre 2023;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 12 ottobre 2023;
- della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2023; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023;
- della delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 14 febbraio 2023;
- del mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti e alla successiva diffida inoltrate l'una in data 11 ottobre 2023 e l'altra in data 7 novembre 2023;
- del D.M. del 16.03.2007;
- del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, anche in atti, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264 E DEL D.M. 31.10.2007 N. 544 ART. 7 COMMA 2. ECCESSO DI POTERE PER

DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MIUR DEL 16.3.2007. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE PER DIFETTO DI PREVISIONE NEL REGOLAMENTO DIDATTICO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI 7 INSTANTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

1. *In primis* si ritiene che non sia possibile programmare gli accessi in itinere e all'interno di un percorso di laurea già iniziato. Ciò non solo per la violazione della normativa costituzionale ex art. 2-3-4-33-34-97 Cost., ma anche poiché ad avviso della scrivente difesa non è possibile l'istituzione della programmazione degli accessi nella laurea biennale, formandosi diversamente un inaccettabile “imbuto” alla “coda” della programmazione.

1.1. Quanto predetto è confermato dalla violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999, il quale prevede non solo che, necessariamente, gli aspiranti studenti debbano essere sottoposti a delle “prove” ma anche che le prove stesse debbano concernere i programmi delle scuole superiori.

1.2. L'esplicito riferimento al superamento di apposite prove sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore non lascia dubbi ad interpretazioni circa l'applicabilità dell'accesso programmato al solo primo anno di corso, quando gli studenti neodiplomati accedono per la prima volta alle Università. Una diversa lettura della legge n. 264/1999 finirebbe con contrastare con il significato letterale della norma che disciplina, lo si ribadisce, l'accesso al 8 primo anno di università e, di conseguenza, con il canone ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit”.

1.3. Una lettura della L. n. 264/1999 che consentisse la possibilità per ogni Ateneo di chiudere indiscriminatamente i corsi di laurea già sottoposti ad accesso programmato

violerebbe chiaramente i principi costituzionali posti a tutela del diritto allo studio. Non può non considerarsi che una pronuncia che ammettesse tali forme *in itinere* di selezione e di successiva ed ulteriore programmazione consentirebbe, a titolo esemplificativo, che ogni anno, si possano vanificare le immatricolazioni con un nuovo test “programmato”.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. ECCESSO DI POTERE 9 PER DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MIUR DEL 16.3.2007. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COST.

1. L'introduzione, da parte dell'Università Sapienza di Roma della modalità di accesso programmato al corso universitario di Psicologia, si caratterizza per vari profili di illegittimità e, al di sopra di tutto, perché funge da ostacolo, e quindi disincentivo, all'esercizio del diritto allo studio dei concorrenti.

1.1. A porsi quale fondamento legislativo dell'introduzione di tale chiusura, come detto, è la legge 264 del 1999, che disciplina la “*materia degli accessi ai corsi universitari*”. L'art. 1 della legge 264 del 1999 determina infatti la programmazione degli accessi a livello nazionale (i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.), mentre, l'art. 2 della predetta legge prevede invece la possibilità di istituire la programmazione negli altri casi, atipici e non previsti tassativamente (dal predetto art. 1). Sommariamente, le circostanze in cui le Università possono deliberare l'accesso programmato, al di fuori delle ipotesi previste dal predetto art. 1, sono sostanzialmente tre:

“a) corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

- b) corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;*
- c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della. Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni.”*

Successivamente, è ulteriormente individuato il modo con cui tale ammissione programmata deve essere disposta cioè, ex art. 4 della suddetta legge, “*previo superamento di apposite prove*”.

2. Nella specie, a differenza di quanto asserito dall'Ateneo, non vi è alcuna specifica necessità di far rientrare tale corso nell'ambito dell'art. 2 lett. a). Tale apodittica scelta della Sapienza, volta a celare dietro il vuoto paradigma normativo, una gestione del corso di laurea che non necessita affatto, in maniera totalizzante ed integrale, di tali strumenti di specializzazione è stata già specificamente censurata dal T.A.R del Lazio. Difatti, quest'ultimo, con ordinanza n. 721/2015 (sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Palermo, ordinanza n. 720/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Catania, ordinanza n. 5816/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Napoli Federico II) come pure il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1284/11; da ultimo n. 4103/17), ha stabilito che nel caso dei corsi di laurea in Psicologia non si rientra affatto nella previsione di legge, giacché la norma ha a riferimento “*tecnologie dalle caratteristiche peculiari ed elevate e, ragionevolmente, tali da caratterizzare l'offerta della singola università: non già quando, per la loro usualità od ordinarietà, possano essere considerate come rientranti in una media dotazione universitaria. Non è perciò sufficiente che il corso di laurea comporti in concreto l'utilizzazione di laboratori: occorre che questi, per l'essere “ad alta specializzazione”, realizzino le particolari caratteristiche in questione.*”

3. Per di più, in merito alla violazione della previsione normativa di cui alla L. 264 del 1999 si riporta, inoltre, l'intervenuta nota del Ministero dell'Università e della

Ricerca del 16.03.2007 con la quale venivano denunciati gli effetti di una eccessiva ed errata interpretazione del riferimento normativo, come sopra, la cui conseguenza diretta è stata quella di aumentare esponenzialmente e irrazionalmente il numero di facoltà con accesso programmato con una netta limitazione al diritto allo studio dei cittadini e soprattutto di coloro che come il ricorrente, intendono iscriversi ad un corso di studi carente di quei requisiti tecnici richiesti dalla L. 264/1999.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 32, 34, 38 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA L. – OMISSIONIS -.

1.1. Non è poi da sottovalutare la circostanza per la quale il ricorrente è -OMISSIONIS - (come da documentazione in atti) e come previsto dalla normativa in materia questi nell'a.a. 2020/2021 si immatricolava al corso di studi triennale.

Lo studente è stato quindi evidentemente leso e non messo nelle condizioni di ottenere una valutazione oggettiva delle proprie capacità e del percorso di studi; **non c'è chi non sappia che OMISSIONIS ha necessità in primis di un maggior tempo per acquisire le nozioni e per sostenere le relative prove quindi una valutazione che non tenga in considerazione tali circostanze è del tutto iniqua.**

Gli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost. trovano fondamento e riscontro nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in cui rientra sia il diritto allo studio sia il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini con particolare riferimento al problema di OMISSIONIS dell'istante. In base al combinato disposto degli art.li 32 e 38 Cost. con gli articoli predetti vige l'obbligo delle Amministrazioni di rimuovere gli ostacoli esistenti affinché vi siano pari possibilità di accesso dei cittadini OMISSIONIS anche allo studio.

L'art. 5 della L. OMISSIONIS stabilisce che “*1. Gli studenti OMISSIONIS hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso di cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 4. Agli studenti OMISSIONIS sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari*”.

Nel caso di cui in parola l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere dei criteri differenti per la valutazione dello studente OMISSIS o comunque prevedere dei posti riservati agli studenti affetti OMISSIS onde evitare che come accaduto il ricorrente venisse di fatto svantaggiato rispetto ai propri colleghi.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. N. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3 E 33 COST. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI NORMATIVA EMANATO DALLO STESSO ATENEO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.

1. In ogni caso, anche a volersi ritenere la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 suddetto, viene pure violato il successivo art. 4 della L. 264/1999. Del resto, infatti, la stessa legge predetta, nel riferirsi al concetto di ammissione e programmazione, all’art. 4 riporta un espresso riferimento alle “prove” e mai a modalità di accesso alternative che siano prive di un presupposto inerente alla meritevolezza dei candidati. Ovviamente, come già rilevato, la scrivente difesa sostiene che il corso di Psicologia giuridica, forense e criminologica, non possa che essere a numero aperto, in quanto si tratta di corso di laurea privo dei requisiti richiamati dall’art. 17 2 della L. n. 264/1999 e poiché trattasi di un corso di laurea magistrale, per cui il ricorrente ha già superato una selezione per l’ingresso.

1.1. Peraltro, tale nuovo metodo di selezione si pone in contraddizione anche con quanto statuito dal Regolamento del corso, il quale prevede che “*la verifica della preparazione personale avverrà a seguito di una procedura concorsuale basata sul precedente curriculum degli studi e su un apposito esame di verifica.*” Nulla di specifico si dice in merito alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale ed anzi all’art 15 del Regolamento di Ateneo si prevede che “*per l’iscrizione ad un corso di*

Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio e i Regolamenti didattici determinano i requisiti curriculare necessari per l'iscrizione, che devono, in ogni caso, prevedere un congruo numero di CFU acquisiti in specifici SSD o gruppi di SSD nell'ambito di percorsi formativi che danno luogo al conseguimento di un titolo avente valore legale. Eventuali integrazioni curriculare in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della personale preparazione. Le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di studio.”

2. Il solo principio che dovrebbe reggere e regolare le procedure di accesso programmato ai corsi di laurea, come pure viene espressamente stabilito dall'art. 4 della L. 264/1999, è unicamente quello del riconoscimento del merito, tramite la somministrazione di una prova tale da consentire un vaglio concreto sulla preparazione di ciascun concorrente, con il solo limite dei posti disponibili e nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università. L'orientamento da seguire dovrebbe andare nel senso di attribuire rilevanza ad un giudizio incentrato sul valore di ogni singolo studente che gareggia per l'assegnazione dei posti limitati e quindi attento soltanto alla preparazione che questi hanno maturato sulla base dei programmi e degli indirizzi individuati nella *lex specialis*.

3. La scelta della resistente, ovviamente, comporta che studenti che abbiano completato la triennale in più tempo, magari semplicemente perché aventi scarse possibilità economiche, e dunque costretti ad alternare gli studi con un'attività lavorativa, siano preventivamente sfavoriti, senza avere nemmeno la possibilità di dimostrare la propria meritevolezza.

4. Oltretutto, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse persistere negli anni a venire con le medesime modalità di selezione, il ricorrente si vedrebbe perennemente posizionato in posizione non utile e, di fatto, sarebbe impossibilitato a completare il

ciclo di studi per cui, lo si ricorda, si è già sottoposto ad un test di ingresso, superandolo e poi sostenendo tutti gli esami.

5. Seguendo tale previsione, si finisce per sostenere che al fine di poter terminare il percorso iniziato gli studenti debbano essere costretti ad iscriversi presso gli unici Atenei d'Italia che mantengono l'accesso libero alla facoltà di psicologia, abbandonando la loro casa, i loro affetti e le loro abitudini. Inevitabilmente, ed in base a fondamenti legislativi inesistenti, si nega il diritto allo studio, nonché al lavoro, costituzionalmente garantiti, o si contingente strettamente ed esclusivamente a chi abbia ottenuto o potuto permettersi votazioni alte negli esami passati. Senza alcuna possibilità di rivalsa.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

1. Lo stesso bando prevede una nota ove si stabilisce che “*qualora le domande di immatricolazione di studenti di Paesi non UE residenti all'estero siano inferiori ai posti a disposizione, i posti vacanti saranno resi disponibili per gli studenti comunitari.*” Sul punto la difesa ha chiesto chiarimenti alla Pa con un formale accesso agli atti ancora in attesa di riscontro. Tuttavia dalla graduatoria e da un esame dei dati parziali in nostro possesso emerge la attuale mancata distribuzione di tali posti. Tuttavia appare plausibile, osservando la prima graduatoria di merito, che i posti riservati agli studenti extracomunitari residenti all'estero, siano rimasti residui e disponibili.

Granitica giurisprudenza ha sempre affermato che “l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

2. Tra l'altro, i posti disponibili, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, **vanno attribuiti a parte ricorrente che ha agito giudizialmente per ottenerli** (T.A.R. Catania, Sez. I, agosto 2011, n. 2103; ord. 20 aprile 2010, n. 448; ord. 15 aprile 2011, n. 508, sentenza 24; T.A.R. Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1637; C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635, T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Chi non impugna, in altre parole, nonostante sopravanzi parte ricorrente, non può beneficiare di doglianze con le quali si contesta l'illegittima previsione del bando (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; in riforma dell'opposta posizione del TAR Palermo, C.G.A. n. 194/15 seppur con riguardo allo scorrimento di graduatoria “in danno” di soggetti inerti).

Chiaro quindi risulta che dei posti messi a bando per il contingente degli studenti non comunitari non risulta occupato alcun posto, il quale rimane disponibile. Pertanto, in base alla predetta giurisprudenza è evidente la necessità che tali residui vengano riassegnati ai candidati presenti all'interno della graduatoria. Da ultimo si vedano le più recenti ordinanze del Consiglio di Stato che, in accoglimento delle domande cautelari presentate, consideravano “*meritevole di favorevole considerazione la censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari*” e pertanto disponevano all'Amministrazione l'effettuazione delle relative verifiche di posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati anche accogliendo le doglianze di parte ricorrente (Cons. Stato, ordinanze Sez. VI del 19 marzo 2018 n. 1269 e 5 aprile 2018 n. 1497).

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria, e suoi successivi scorrimenti, del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica Classe LM-51 pubblicata sul sito i

<https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2023/32380/iscriversi>, in data 14 settembre 2023.

5. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza che ne dispone i pubblici proclami in allegato.

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito “www.giustizia-amministrativa.it” attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 16246/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*LAZIO-ROMA*” della sezione terza del “*T.A.R.*”;

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. per Lazio, sede di Roma, con ordinanza del 08 gennaio 2024 n. 02521;